4667/pt RG
1848/pt RS

Consorzio ******* ********** ** ******* * ********
in L.C.A. sede esterna
*** *** **** *** **Avv. G.Cicero**

c/

**** Assicurazioni Spa con sede in Roma
*** ****** ***** **Avv.ti G.Iannotta e A.Monaco Crea**

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Rep 2331

Sciogliendo la riserva che precede;

esaminati gli atti e considerate le deduzioni delle parti osserva.

1.

Appare preliminarmente necessario analizzare le caratteristiche e la ratio della ordinanza prevista dall'art. 186 quater c.p.c.. Secondo quanto previsto da tale norma, il Giudice istruttore *"esaurita l'istruzione su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme o alla consegna al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova"*. Recita ancora tale norma che *"l'ordinanza costituisce titolo esecutivo"* ed è *"revocabile solo con la sentenza che definisce il giudizio"*. Prevede, infine che *"la parte intimata può dichiarare di rinunziare alla pronunzia della sentenza con atto notificato alla altra parte e depositato in cancelleria"*.

Ritiene questo giudice che si appalesi opportuno evidenziare alcuni elementi essenziali della nuova fattispecie normativa introdotta ed in particolare:

- il riferimento all'oggetto del giudizio, essendo limitata l'ammissibilità alle sole domande relative al pagamento di somme o alla consegna o al rilascio di beni;

1,23

- la necessità che il provvedimento sia ancorato ad un substrato probatorio idoneo a fondare l'eventuale decisione definitiva nel merito;
- la possibilità per il giudice di valutare l'opportunità, in base al proprio libero convincimento, di applicare la norma de qua, in considerazione, sopratutto, del rapporto tra la complessità del giudizio, eventualmente dovuta a situazioni di cumulo oggettivo o soggettivo, e la estrema sommarietà della motivazione tipica delle ordinanze;
- la natura anticipatoria (degli effetti), ma non sostitutiva della sentenza dell'ordinanza de qua, dotata di un evidente contenuto decisorio ma altresì priva del carattere delle definitività e della idoneità a costituire giudicato.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, a parere di questo Giudice, emerge chiaramente che la ratio – evidentemente deflattiva – della norma de qua è quella di anticipare gli effetti delle sentenza attraverso una decisione sommaria (per effetto della esiguità propria della motivazione tipica delle ordinanze e per la mancanza di un effettivo contraddittorio tra le parti realizzato, in sede di decisione, attraverso lo scambio delle comparse e delle memorie conclusionali) conseguente, tuttavia, ad una cognizione piena (dovuta all'esaurimento dell'attività istruttoria).

2.

Attesa la superiore premessa, occorre, quindi, verificare innazitutto l'ammissibilità dell'istanza ex art. 186 quater formulata dal Consorzio ******* ********** ** ** (di seguito ***) in L.C.A..

Orbene, ritiene questo decidente come appaiano sussistere tutti i presupposti richiesti dalla citata norma.

a) Va, all'uopo, in primo luogo sottolineato che, in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, appare sussistere il requisito dell'avvenuta chiusura della fase istruttoria prescritto dalla norma per l'emissione dell'ordinanza.

Non si ritiene, invero, necessario, stante la instaurazione di entrambi i giudizi – poi riuniti - dopo la novella del 1990, un provvedimento formale di questo decidente di chiusura della fase istruttoria e di rinvio per la precisazione delle conclusioni attesa altresì l'introduzione con la richiamata novella delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c..

b) Occorre, in secondo luogo, precisare come oggetto dei giudizi sia, per un verso, la declaratoria di illegittimità del recesso effettuato dal **** ed in subordine la condanna del **** al pagamento dell'indennità di fine rapporto e delle differenze provvigionali formulata dal *** e, per altro verso, quella tendente ad ottenere la declaratoria di legittimità del detto recesso con contestuale accertamento dell'illegittima continuazione da parte del *** dello svolgimento dell'attività in nome e per conto del **** formulata da quest'ultimo – avendo il **** rinviato alla sede competente secondo le norme della legge fallimentare ogni accertamento e condanna al

risarcimento dei danni subiti dal **** medesimo per l'illegittimo comportamento tenuto dal *** nell'avere omesso la consegna di tutta la documentazione da questi detenuta in relazione al cessato rapporto di agenzia.

Precisate in tal modo le domande svolte dalle parti, non appare fondata l'eccezione di inammissibilità dell'istanza ex art. 186 quater formulata dal **** sul presupposto della mancanza di prova in ordine all'an della pretesa.

Ed invero oggetto della presente ordinanza è anche la valutazione, seppure motivata succintamente, della fondatezza delle domande preliminari (accertamento del rapporto posto a fondamento dell'ordinanza de qua e eccezione riconvenzionale relativa alla rivalsa) poste dalle parti al fine poi di addivenire all'accoglimento o meno della domanda di pagamento formulata dal *** con l'istanza citata.

c) Infine va rilevato che il *** nelle note autorizzate depositate il 10.3.2003 ha specificato anche il quantum della domanda di pagamento chiedendo in via principale la somma di € 220.542,25 ed in subordine quella di € 204.764,67, in tal modo superando la denuncia di inammissibilità per genericità della domanda sollevata dal **** .

3.

Passando al merito della controversia ritiene questo decidente come occorra previamente esaminare la fondatezza della domanda di pagamento sia in relazione alla domanda principale svolta dal *** relativa alla

declaratoria di illegittimità del recesso sia in ordine all'eccezione formulata dal **** in ordine alla qualificazione del rapporto contrattuale svoltosi tra le parti ed in subordine al diritto di rivalsa ex art. 37 dell'accordo nazionale agenti (ANA).

In ordine alle due prime questioni va condiviso quanto rilevato dal Giudice designato nel provvedimento emesso il 16.3.1998 in seguito al ricorso cautelare ante causa richiesto dal **** al fine di ottenere la riconsegna della documentazione in possesso del *** per lo svolgimento dell'attività di agente **** .

Ha, infatti, evidenziato il predetto decidente che la natura del rapporto come contratto di agenzia emerge chiaramente dal contenuto dell'accordo stipulato il 27.8.1964 e, sottolinea l'odierno decidente, in particolare dalle parti in cui si fa espresso riferimento all'"incarico di promuovere in nome e per conto nostro (ndr del ****) la conclusione di contratti di assicurazione nei rami... e di provvedere alla conservazione, sviluppo ed amministrazione del portafoglio relativo" ed alla qualità di "agenti" di cui al successivo punto "1)". Inoltre anche dalla successiva missiva del 21.3.1978 emerge che il **** , richiedendo precisazioni all'ANIA (Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici) applicava al *** le prescrizioni contenute nell'ANA.

Il Giudice del cautelare ha inoltre evidenziato come la natura del rapporto come contratto di agenzia scaturisse proprio dall'art. 12 del contratto originario il quale prevedeva la durata triennale dello stesso e la

sua rinnovazione tacita in caso di mancata disdetta nel termine di tre mesi prima della scadenza.

L'interpretazione resa da quel Giudice del detto articolo e le sue successive argomentazioni, condivise pienamente da questo decidente, consentono altresì di ritenere infondata la domanda principale proposta da *** con la quale questo ha chiesto l'accertamento della nullità o comunque dell'inefficacia giuridica della disdetta del rapporto di agenzia assicurativa intimata dal **** con telegramma del 29/30 maggio 1997 e confermata con raccomandata del 29 maggio/2 giugno del medesimo anno.

Nel riportarsi integralmente alla pronuncia, seppure sommaria, di legittimità della detta disdetta, non essendo stati dedotti in questa sede mezzi di prova idonei a negare la compatibilità della proroga di tale disdetta con la sua validità ed efficacia (ribadita già nel provvedimento di proroga emesso dal ****), va ulteriormente rilevato come l'emanazione, successivamente alla stipula del contratto originario, dell'ANA del 1994 non appare mutare i termini della questione. Ed invero, sia che il contratto originario debba ritenersi, nella parte che qui interessa, sopravvissuto al successivo accordo nazionale sia che si debba ritenere sostituito dallo stesso la legittimità del recesso/disdetta operato dal **** non comporta alcuna modifica né in ordine alla volontà di cessazione del rapporto contrattuale espressa dal **** né in ordine alle conseguenze economiche derivanti dalla detta cessazione (attesa, tra l'altro, la mancata attivazione da parte del *** della procedura prevista dall'art. 12 bis e ter dell'ANA).

Ed invero, l'ANA citato – che comunque deve intendersi integrativo delle disposizioni contrattuali formulate dai contraenti nelle parti in cui le stesse nulla hanno statuito – prevede all'art. 19 che in caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso spettano all'agente le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 del medesimo accordo.

Orbene siffatta indennità di risoluzione è stata calcolata da nominato CTU nella relazione depositata il 2.9.2002, i cui risultati appaiono esenti da vizi logico giuridici e non risultano contestati dalle parti, per il periodo di durata complessiva del rapporto in € 220,542,25, ossia nella somma richiesta in via principale dal *** nell'istanza ex art. 186 quater c.p.c..

Pertanto la domanda di condanna formulata da quest'ultimo nei confronti del **** per ottenere il pagamento della predetta somma appare fondata.

Si palesa, allo stato degli atti, non meritevole di accoglimento l'eccezione riconvenzionale proposta dal **** tendente ad ottenere la compensazione, totale o parziale, di tale somma con quella spettante allo stesso a titolo di rivalsa ex art. 37 dell'ANA.

Il **** , infatti, ha fondato siffatta eccezione sul presupposto, errato, che, essendo stato il *** sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa nel 1987, il rapporto originario si era sciolto di diritto ai sensi dell'art. 78 L.F. ed essendosi lo stesso ricostituito in capo alla L.C.A. autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impresa, quest'ultima era tenuta al pagamento della rivalsa ai sensi del citato art. 37 (secondo il quale

è riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi...).

Siffatta tesi non appare condivisibile per almeno tre ordini di ragioni.

In primo luogo perché è assai controversa la premessa da cui prende le mosse.

Va, invero, rilevato che - quand'anche si aderisse all'orientamento dottrinale secondo il quale l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita non derogherebbe al regime normale di cui agli artt. 72 e ss. della medesima legge, con conseguente mancata interferenza sui contratti che si sciolgono automaticamente per effetto del fallimento (artt. 77 e 78) - la disciplina di cui all'art. 90 della L.F. non appare automaticamente applicabile all'esercizio dell'impresa di cui all'art. 206 L. F..

In secondo luogo perché - circostanza ancora più rilevante - nel caso in esame non appare ravvisabile il presupposto per l'applicabilità dell'art. 37 ANA, ossia la diversità tra l'agente subentrante e quello cessato.

IL rapporto contrattuale, infatti, non è proseguito con un soggetto differente da quello con il quale era stato stipulato il contratto bensì con il medesimo ***, anche se posto in L.C.A..

Infine, deve evidenziarsi come non possa non assumere autonomo rilievo, al fine di accertare l'avvenuto scioglimento o meno del rapporto di agenzia a seguito della messa in L.C.A. del ***, il comportamento tenuto dalle parti.

Orbene da nessun atto acquisito al presente giudizio emerge, sia pure labialmente, la volontà delle parti di ritenere sciolto di diritto il contratto di agenzia stipulato dal *** con il **** nel 1964, avendovi, viceversa, le parti continuato a darvi esecuzione senza soluzione di continuità, come risulta chiaramente dal contenuto delle stesse missive (telegramma e lettera) con le quali si è proceduto alla disdetta dell'incarico, le quali fanno espresso riferimento alla risoluzione del conferimento dell'incarico di cui all'accordo stipulato l'1.9.1964.

Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda svolta dal *** in L.C.A., va intimato al **** – Fondo Assicurativo *** *** ********** - S.p.a. il pagamento, in favore del primo, della somma di € 220.542,25.

In considerazione della reciproca soccombenza di entrambe le parti, le spese vanno compensate parzialmente per metà e poste per l'altra metà a carico del **** S.p.a..

P.Q.M.

Visto l'art. 186 quater c.p.c.,

a) intima al **** – Fondo Assicurativo *** *** ********** - S.p.a. il pagamento, in favore del Consorzio ******* ********** ** ******* * ******* in L.c.a., della somma di € 220.542,25;

b) compensa parzialmente per metà tra le parti le spese del giudizio e condanna lo stesso **** al rimborso in favore

del Consorzio ******* ********** ** ** in L.c.a. dell'altra metà delle spese legate al presente provvedimento che liquida in complessivi € 1.595,76 di cui 35.61 per spese, € 800,00 per diritti di procuratore e € 1.600,00 per onorari di avvocato;

c) pone a carico dello stesso **** le spese di consulenza siccome liquidate;

d) rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.11.2003, ore 9.30;

e) manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Catania, 26.5.2003

Il Giudice Istruttore
Dott. Dora Bonifacio

TRIBUNALE DI CATANIA
Depositato in Cancelleria
27 MAG. 2003
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO REPERTORIO
Vista comunicazione Ufficio Registro Atti Giudiziari,
si attesta
che l'atto è stato registrato in data 10.6.03
al n. 3111 pagati € 65,00
Catania, 20 GIU. 2003
Il Cancelliere C1
(Dr. Vittorio Cannizzaro)

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia rilasciata in forma esecutiva a richiesta de ********* *******

Catania, ..23.6.03.....

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Il Funzionario di Cancelleria
(Patrizia Sapia Distari)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Catania 23.6.03

IL CANCELLIERE